

I contorni di un'IVA nuova e moderna

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla revisione della legge sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). La revisione tende a semplificare la legge, a renderla più trasparente e a migliorare la sicurezza giuridica. Articolato in due parti, il progetto prevede nella prima parte alcune misure che sgravano le imprese e, nella seconda, alcune semplificazioni supplementari nonché l'introduzione di un'aliquota unica che rappresenterebbe un contributo alla crescita economica. In questo modo, il progetto di revisione pone le basi per un'IVA rimodellata e nettamente migliorata.

La posizione di economiesuisse

Il progetto risponde in maniera adeguata alle richieste degli ambienti politici ed economici a proposito di una revisione totale dell'IVA. Una riforma conseguente, che include in particolare un'aliquota unica e la soppressione della maggior parte delle eccezioni, alleggerirebbe le imprese e avrebbe un effetto economico positivo. E' dunque indispensabile trattare questo progetto senza termine e mettere rapidamente in vigore la sua prima parte.

25 agosto 2008

Numero 15

dossier politica

I contorni di un'IVA nuova e moderna

La revisione totale beneficia di un ampio sostegno – non è ancora il caso per l'aliquota unica

Nel 2007 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto per la semplificazione della legge federale relativa all'imposta sul valore aggiunto. Esso propone una nuova legge sull'IVA completamente riveduta. L'obiettivo è quello di semplificare il dispositivo sul piano tecnico e di migliorarlo. È inoltre stata proposta una variante più radicale, che prevede l'introduzione di un'aliquota unica e la soppressione della maggior parte delle attuali eccezioni. La consultazione ha dimostrato che gli ambienti interessati approvano la riforma tecnica. La legge sull'IVA deve essere semplificata radicalmente e meglio strutturata, la sicurezza giuridica deve essere migliorata e deve essere ridotto il formalismo. Si tratta inoltre di rivedere sistematicamente l'elemento centrale dell'imposta preventiva. Per contro, l'idea di un'aliquota unica non ha raccolto l'unanimità in occasione della consultazione. Le critiche provengono soprattutto dai gruppi d'interesse direttamente interessati. Due rapporti pubblicati dopo la procedura di consultazione hanno illustrato le conseguenze positive per l'insieme dell'economia.¹ Nel gennaio 2008 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di mantenere l'idea del tasso unico e di sottoporla al Parlamento come complemento alla riforma tecnica in un messaggio globale.

L'economia ritiene l'aliquota unica una soluzione adeguata

Le economie svizzere avevano riservato una buona accoglienza al progetto posto in consultazione (vedere dossier politica del 16 luglio 2007). Sul piano tecnico esso conteneva miglioramenti sensibili richiesti da tempo. L'introduzione di un tasso unico basso associata alla soppressione della maggior parte delle eccezioni è stata sostenuta da vaste fasce dell'economia, anche se i pareri non erano unanimi. Occorre tuttavia notare che perfino gli ambienti più critici hanno riconosciuto che l'aliquota unica costituiva la soluzione ideale dal punto di vista macroeconomico, sul piano dei principi e della sistematica fiscale. L'industria alberghiera svizzera, che sarebbe particolarmente colpita dall'introduzione di un'aliquota unica, sostiene pure questo progetto.

Quando ha preso la sua decisione di principio nel mese di gennaio, il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di rivedere il messaggio entro l'estate. Il messaggio è stato adottato il 25 giugno.

Un messaggio in due parti: parte tecnica e aliquota unica

Messaggio sulla semplificazione dell'IVA

Il messaggio sulla semplificazione dell'IVA è diviso in due parti. Seguendo il progetto posto in consultazione, la prima parte - „Progetto di una revisione totale della legge sull'IVA a favore di uno sgravio per le imprese“ - è piuttosto tecnica. Essa propone una nuova legge sensibilmente rielaborata sul piano formale e sul piano dei contenuti. La seconda parte - „Progetto di una revisione totale della legge sull'IVA per promuovere l'economia e la crescita“ - propone l'introduzione di un'aliquota unica, già trattata separatamente durante la consultazione, nonché la soppressione della maggior parte delle attuali eccezioni. La seconda parte contiene inoltre un „progetto di decreto del Consiglio federale concernente la semplificazione dell'IVA“ che prevede i necessari adattamenti costituzionali in relazione all'aliquota unica. Se lo ritiene opportuno, il Parlamento è libero di trattare separatamente le due parti indipendenti del messaggio.

¹ Studio Bodmer: <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01197/index.html?lang=fr> ; Studio ecoplan: <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01199/index.html?lang=fr>

Parte A: revisione totale della legge sull'IVA a favore di uno sgravio delle imprese

Un'IVA più semplice, più trasparente e basata maggiormente sul servizio ai clienti

La parte A propone al Parlamento una nuova legge sull'IVA, completamente riveduta. Dotata di una nuova struttura, la legge viene così formulata in modo più semplice, ciò che la rende più chiara e comprensibile. La parte A prevede diverse modifiche fondamentali sul piano della sistematica, tra cui una revisione della regolamentazione dell'assoggettamento, la delimitazione dell'oggetto dell'imposta e lo stabilire di una relazione tra l'imposta preventiva e la qualità di imprenditore. Le modifiche materiali concernono una trentina di misure. Vi sono inoltre altre 25 modifiche che concernono la procedura e le disposizioni penali. Si prevede di accelerare la procedura in generale e di dare più diritti agli assoggettati. Per quanto concerne le disposizioni penali occorre evitare una criminalizzazione generale degli assoggettati. Nel complesso, la nuova legge sull'IVA è più semplice, più trasparente e maggiormente basata sul servizio agli assoggettati. La rinuncia ad una vasta parte delle esigenze formali contribuisce a migliorare la sicurezza giuridica.

La nuova legge possiede una sistematica più chiara

Sistematica della legge

La nuova legge sull'IVA possiede una struttura più chiara che si articola come segue:

- Le disposizioni generali (articoli 1-9)
- L'imposta sulle operazioni realizzate su territorio svizzero (articoli 10-43)
- L'imposta sulle acquisizioni (articoli 44-48)
- L'imposta sulle importazioni (articoli 49-63)
- La procedura per l'imposta sulle operazioni realizzate su territorio svizzero e per l'imposta sulle acquisizioni (articoli 64-97)
- Le disposizioni penali (articoli 98-105)
- Le disposizioni finali (articoli 106-114)

Art. 1 cpv. 1

“La Confederazione riscuote un'imposta generale sul consumo secondo il sistema dell'imposta netta a tutti gli stadi con deduzione dell'imposta preventiva (IVA). Questa imposta ha lo scopo di tassare il consumo finale non imprenditoriale in Svizzera”. (*Traduzione dal testo francese ufficiale – la versione in lingua italiana non è ancora disponibile*)

Efficacia economica del prelievo dell'IVA

1^a Parte: le disposizioni generali

Le disposizioni generali si riferiscono all'oggetto e ai principi dell'imposta sul valore aggiunto. Vi vengono pure definite le nozioni chiave.

La nuova legge sull'IVA precisa l'*oggetto* dell'imposta: „ questa imposta ha lo scopo di tassare il consumo finale non imprenditoriale in Svizzera” (art. 1 cpv. 1). Ciò è importante, poiché permette di definire chiaramente l'IVA. Si tratta di un'imposta generale sul consumo, il suo scopo non è quello di tassare la creazione di valore delle imprese sebbene siano le imprese stesse a percepirla per ragioni puramente pratiche. Inoltre, la possibilità del suo trasferimento è uno dei principi centrali iscritti nella legge. Occorre segnalare in proposito che la prestazione stessa non è menzionata nell'art. 1 della nuova legge. In effetti, essa non è più sottoposta all'IVA, ma, conformemente alla logica del sistema, ad una regola tendente a correggere l'imposta preventiva.

I principi ancorati nella legge comprendono ora l'*efficacia del percepimento*. Secondo questo principio occorre concedere un'attenzione particolare ai bisogni e alle preoccupazioni delle imprese in occasione dell'elaborazione della legge e della scelta delle pratiche. Il percepimento dell'IVA per conto della Confederazione deve prendere il minor tempo possibile alle imprese e comportare il minor uso di mezzi possibile. Una disposizione simile si trova nel *principio tendente a trattare gli assoggettati con un'attenzione particolare* nell'ambito delle procedure (art. 64): per pagare l'imposta gli assoggettati non devono sopportare un onere amministrativo superiore a ciò che è necessario all'applicazione della legge.

Art. 3 let. c.

„Prestazione: l'accordo ad un terzo di un vantaggio economico realizzabile contro una prestazione.“ (Traduzione dal testo francese ufficiale – la versione in lingua italiana non è ancora disponibile)

L'articolo 3 definisce la prestazione come un elemento centrale dell'IVA. Il messaggio spiega questa nozione nel dettaglio. I criteri determinanti sono "l'accordo di un vantaggio economico" (nel caso contrario, le basi per la riscossione di un'imposta sul valore aggiunto sono lacunose), il fatto che questo vantaggio sia "realizzabile" (nel caso contrario non vi è consumo), il vantaggio deve essere accordato "a un terzo" (nel caso contrario si tratta di una prestazione a se stessi) e ciò nell'attesa di una "controprestazione" (nel caso contrario manca l'intenzione, ossia l'elemento soggettivo). La definizione chiarisce ciò che copre la prestazione e permette di distinguere la prestazione di elementi che non sono assoggettati all'IVA, in particolare gli importi "che non fanno parte della controprestazione".

Art. 10 Principio

¹ "È assoggettato all'imposta colui che gestisce un'impresa, anche senza scopo lucrativo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dallo scopo perseguito [...]. Gestisce un'impresa colui che esercita indipendentemente un'attività professionale o commerciale allo scopo di realizzare, a partire dalle prestazioni, delle entrate con un carattere di permanenza e si manifesta pubblicamente sotto il suo proprio nome". (Traduzione dal testo francese ufficiale – la versione in lingua italiana non è ancora disponibile)

2ª parte: l'imposta sulle operazioni realizzate sul territorio svizzero

L'imposta sulle operazioni realizzate sul territorio svizzero è l'imposta più importante nell'ambito dell'IVA. Essa supera l'imposta sulle importazioni e quella sulle acquisizioni, percepite sui servizi importati. La nuova legge definisce chiaramente chi è assoggettato all'imposta sulle operazioni realizzate in Svizzera (*chi è tassato?*). Qualunque persona che diriga un'azienda è assoggettata a questa imposta. L'assoggettamento è generale e non avviene unicamente quando l'impresa supera una soglia in termini di cifra d'affari, come è il caso oggi. Tuttavia, al fine di tener conto delle preoccupazioni dei piccoli imprenditori desiderosi di veder diminuire i loro oneri amministrativi, il progetto prevede come la legge attuale, un'esenzione automatica per le imprese la cui cifra d'affari è bassa (cifra d'affari annuale imponibile inferiore a 100'000 franchi). Una delle differenze principali rispetto alla regolamentazione attuale è il diritto di rinunciare a questa esenzione (art. 11). Attualmente, le imprese che hanno una cifra d'affari bassa non sono assoggettate, di modo che l'assoggettamento volontario – e dunque la deduzione dell'imposta preventiva – necessita l'ottenimento di un'autorizzazione da parte dell'AFC. Così, un cambiamento simile a prima vista ad un'inasprimento – è assoggettato all'IVA colui che dirige un'azienda – induce in realtà una diminuzione dell'onere fiscale nella misura in cui qualsiasi persona che diriga un'azienda ha il diritto, anche se la cifra d'affari è bassa o perfino nulla, di assoggettarsi all'IVA e dunque di dedurre l'imposta preventiva versata.

Cifre d'affari: soglia minima uniformata a 100'000 franchi


Inoltre, la *soglia in termini di cifra d'affari* è adattata e uniformata a 100'000 franchi all'anno. L'adeguamento ha l'effetto che un certo numero di imprese non sono più imponibili (13'000 imprese circa). D'altro lato, alcuni club sportivi e organizzazioni culturali saranno nuovamente assoggettati a causa dell'aumento della soglia d'assoggettamento, almeno per quanto concerne la parte A del progetto.

Definizione chiara delle cifre che non fanno parte della controprestazione

L'oggetto dell'imposta (*che cosa viene tassato?*) è descritto nell'art. 18. Sono sottoposte all'IVA le prestazioni fornite conformemente ai criteri descritti in precedenza in cambio di una controprestazione. Per contro, gli importi che non fanno parte della controprestazione non vengono assoggettati all'IVA. In concreto sono i movimenti di fondi come i sussidi e i doni, gli apporti ad un'impresa o i dividendi, realizzati senza controprestazione e dunque al di fuori di uno scambio di prestazioni nel senso dell'imposta sul valore aggiunto. La legge comprende in particolare quale apporto ad *un'impresa da parte di una persona che detiene una partecipazione nell'azienda* i prestiti senza interessi, le prestazioni di risanamento e le rinunce di credito. L'enumerazione esplicita dei movimenti di fondi e la loro delimitazione rispetto alle prestazioni imponibili costituisce una novità che ha la sua importanza. In effetti, gli importi che non fanno parte della controprestazione sono definiti in modo insufficiente nella legge attuale. Essi suscitano già dall'entrata in vigore dell'IVA numerose domande e sono oggetto di controversie. La nuova legge chiarisce alcuni punti, ma sono ancora possibili dei miglioramenti in questo settore chiave. La questione della deduzione dell'imposta preventiva è regolata in modo chiaro: ciò che non è sottoposto all'IVA (importi che non fanno parte della controprestazione) non dovrebbe avere un'incidenza sulla deduzione dell'imposta preventiva. Di conseguenza, gli importi che non fanno parte della controprestazione non comportano una diminuzione della deduzione dell'imposta preventiva, tranne se questi sono legati a sussidi o a doni.

Il campo d'applicazione dell'IVA e i termini utilizzati sono definiti in maniera più chiara. Gli *importi che non fanno parte della contro-prestazione* non sono assoggettati all'IVA (e non hanno per principio nessuna incidenza sull'imposta preventiva). Le contro-prestazioni provengono da prestazioni *imponibili* o da prestazioni *escluse dal campo dell'imposta*. Le prestazioni (realmente) *esenti* sono pure imponibili, ma esse si vedono applicare un tasso nullo. La totalità delle imposte preventive può essere dedotta per queste prestazioni, contrariamente a quanto previsto per le prestazioni escluse dal campo dell'imposta.

Grafico 1: Campo d'applicazione dell'IVA



Fonte: DFF, messaggio sull'IVA

Nuova regolamentazione della deduzione dell'imposta preventiva

La regolamentazione concernente la *deduzione dell'imposta preventiva* è completamente riveduta (art. 29). Questo meccanismo rappresenta la chiave di volta di un'IVA che funziona secondo il sistema in varie tappe applicato in Svizzera. Contrariamente al sistema attuale la deduzione non dipenderebbe più da un utilizzo particolare per un'attività assoggettata all'imposta. L'assoggettato deve poter dedurre l'imposta preventiva senza restrizioni nell'ambito dell'attività imprenditoriale. La legge gli conferisce questo diritto. Dal momento che egli paga l'imposta preventiva la legge non esige prove sotto una forma particolare. Tuttavia, come già oggi, la deduzione dell'imposta preventiva non è ammessa per le prestazioni escluse dal campo dell'imposta, a meno di un assoggettamento volontario. Una correzione dell'imposta preventiva è comunque prevista per quanto concerne le prestazioni (art. 32)². Al contrario, la deduzione dell'imposta preventiva può essere richiesta se le condizioni della deduzione sono assolte in seguito (sgravio ulteriore dell'imposta preventiva, art. 33).

Nessuna deduzione dell'imposta preventiva per gli importi che non fanno parte della controprestazione (eccezioni: sussidi e doni)

La revisione delle disposizioni relative alla deduzione dell'imposta preventiva costituisce un elemento importante della nuova legge sull'IVA. Il fatto di rinunciare alla relazione tra la deduzione dell'imposta preventiva e il raggiungimento di uno scopo specifico legato alle attività dell'impresa risolve numerosi problemi che, in passato, suscitavano un'insicurezza giuridica e davano perfino luogo a procedure di ricorso. La questione a sapere se un determinato scopo giustifichi la deduzione dell'imposta preventiva scompare. Conformemente all'idea di base secondo la quale l'IVA colpisce il consumo finale privato e non l'attività imprenditoriale, le imprese che registrano una cifra d'affari debole o perfino nulla (le start-up ad esempio) hanno pure il diritto di dedurre l'imposta preventiva o di pretenderne il rimborso. Il progetto regola pure la questione degli ammontari che non fanno parte della controprestazione. Essi non possono più dare luogo a una riduzione della deduzione dell'imposta preventiva (art. 34). I sussidi e i doni rappresentano un'eccezione a questa regola. Non sono dunque degli importi che non fanno parte della controprestazione, bensì per ragioni di politica finanziaria essi non danno diritto alla deduzione dell'imposta preven-

² Il messaggio sopprime una disposizione che causa regolarmente problemi nella pratica. Si tratta della disposizione concernente le spese relative all'alimentazione e alle bevande secondo la quale soltanto il 50% delle spese danno diritto alla deduzione dell'imposta preventiva.

Rinuncia alla maggior parte delle disposizioni relative alle giustificazioni	<p>tiva³. La nuova regolamentazione della deduzione dell'imposta preventiva introduce notevoli semplificazioni, elimina un elemento all'origine di una parte importante della tassa occulta ed è in accordo con le corrispondenti regolamentazioni europee. Essa permette di sopprimere una lacuna del sistema fiscale nociva per l'economia svizzera.</p> <p>Rispetto al <i>formalismo</i> la legge non esige più disposizioni specifiche per quanto concerne le giustificazioni. Tuttavia, il beneficiario della prestazione ha sempre il diritto di ricevere una fattura che soddisfi alcune esigenze minime. Queste ultime sono enumerate nella legge come è oggi il caso (art. 27). Tuttavia, il testo precisa che una fattura debba menzionarle in regola generale e non più in maniera assoluta. Contrariamente al progetto posto in consultazione, il progetto di legge non contiene altre disposizioni in materia. Di conseguenza, il progetto attenua effettivamente il formalismo come auspicava il Consiglio federale</p>
Pretesa dell'importo del credito fiscale secondo il principio dell'aliquota saldo: imposta dovuta meno imposta preventiva	<p>Il progetto di legge è innovativo anche per quanto concerne il metodo di conteggio (art. 35). Da una parte, il conteggio semplificato è esteso attraverso il metodo dei tassi del debito fiscale netto, soddisfacendo così una domanda formulata da lunga data e proveniente essenzialmente dai rappresentanti del settore del commercio. D'altra parte, il <i>credito fiscale</i> è ridefinito come la differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta preventiva messa in conto (principio dell'aliquota saldo) per un periodo fiscale. Oggi, gli elementi portati al debito e quelli portati al credito sono considerati separatamente e trattati individualmente durante i controlli e le procedure. Il principio dell'aliquota saldo corrisponde maggiormente allo spirito dell'IVA svizzera. Esso introduce così dei miglioramenti pratici per gli assoggettati, in particolare nel settore della sicurezza giuridica e del diritto penale.</p>
Regolamentazione esplicita dell'entrata in vigore	<p>La <i>regolamentazione dell'entrata in vigore</i> contribuisce a migliorare la sicurezza giuridica. Attualmente, l'entrata in vigore di un credito fiscale non è regolata sul piano legale. Nella pratica, essa è interpretata unilateralmente a favore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Nello spirito del principio di autotassazione applicato in Svizzera, l'assoggettato allestisce un conteggio fiscale e si sobbarca il corrispondente debito fiscale. Contrariamente al sistema in vigore per le imposte dirette, l'Amministrazione non verifica il conteggio. L'assoggettato non ha nessuna garanzia che questo conteggio sarà accettato e neppure che l'importo versato sarà definitivo. Rimane l'incertezza sino allo scadere del termine di prescrizione di 15 anni. Se, nell'eventualità di un controllo fiscale, l'AFC allestisce un conteggio complementare, quest'ultimo non è ancora definitivo. Da una parte, esso concerne unicamente i settori che sono oggetto della contestazione e non dice nulla sugli altri che non sono stati controllati o che non sono oggetto di reclami. Dall'altra parte, l'Amministrazione può ritornare in qualsiasi momento sul conteggio complementare sino allo scadere del termine di prescrizione. L'assoggettato, da parte sua, è legato dall'importo che ha pagato senza riserva; se egli ha dichiarato e pagato un importo eccessivo, egli non può ritornare sulla sua dichiarazione né chiedere un'eventuale restituzione dell'imposta. Per contro, l'Amministrazione può pretendere delle imposte accreditate a torto. Il Tribunale federale sostiene questa pratica unilaterale. La nuova legge sull'IVA modifica questa situazione poco soddisfacente. Essa prevede, in primo luogo, che la tassazione resti aperta per le due parti, sia per l'assoggettato sia per l'Amministrazione, fino allo scadere del termine di prescrizione – abbreviato a dieci anni. Gli assoggettati possono così correggere ulteriormente le dichiarazioni fiscali che non sono ancora entrate in vigore. Un credito fiscale entra in forza e diventa definitivo quando ha avuto luogo un controllo fiscale e quando l'assoggettato paga senza riserva la notifica di stima basata su questo controllo (art. 43).</p>

³ Questa disposizione è temporanea. Il messaggio indica che la deduzione dell'imposta preventiva per i sussidi (e i doni), nella loro qualità di importi non facenti parte della controprestazione, è possibile a condizione che le sovvenzioni siano ridotte. In caso contrario, la rinuncia alla diminuzione della deduzione dell'imposta preventiva si tradurrebbe in un aumento (indiretto) delle sovvenzioni (attualmente le sovvenzioni ritornano in parte alla Confederazione attraverso la riduzione della deduzione dell'imposta preventiva). La collaborazione dei Cantoni è necessaria per risolvere questa questione. Sarebbe auspicabile proporre una soluzione nella parte B. Se ciò non fosse possibile, il Consiglio federale preconizza il mantenimento della riduzione della deduzione dell'imposta preventiva. La questione dei doni non ha la stessa importanza per la politica finanziaria e deve poter essere trattata indipendentemente dalla questione delle sovvenzioni.

	<p>Allora, l'AFC non può ritornare sul periodo fiscale controllato. La regolamentazione esplicita dell'entrata in vigore migliora nettamente la sicurezza giuridica degli assoggettati.</p> <p>Sono previsti altri adeguamenti materiali importanti per quanto concerne l'imposta sulle operazioni realizzate in Svizzera:</p>
Il principio del luogo del destinatario come regola di base	<p>– <i>Luogo della prestazione</i>: il luogo della prestazione sarà ormai determinato sulla base del principio del luogo del destinatario (prestazione imponibile nel luogo in cui ha sede il destinatario) invece del principio del luogo del prestatario (prestazione imponibile nel luogo del prestatario, all'estero nel caso delle esportazioni; art. 8).</p>
Miglioramento dell'imposizione dei gruppi	<p>– <i>Imposizione di gruppi</i>: le possibilità vengono estese. Le imprese possono raggrupparsi in un gruppo di imposizione a condizione di possedere una direzione unica. Secondo la nuova legge, non è più obbligatorio raggruppare tutte le imprese di un gruppo ad esempio. Nel contesto dell'imposizione dei gruppi l'assoggettato è definito in modo più preciso: l'assoggettato è il gruppo, le varie imprese che lo costituiscono non appaiono più. La responsabilità solidale è ristretta, come chiedeva da anni l'economia (art. 15).</p>
La nuova regolamentazione della rappresentanza	<p>– <i>La rappresentanza (attribuzione delle prestazioni)</i>: la rappresentanza è modificata nel senso della regolamentazione attuale in materia di vendite all'asta (art. 20). Una persona che agisce in nome e per conto di un'altra persona è considerata come il suo rappresentante dal momento che può provare che agisce in qualità di rappresentante e giustificare chiaramente l'identità della persona che rappresenta. L'esistenza di un rapporto di rappresentanza deve essere portata a conoscenza del destinatario della prestazione, ma il nome del rappresentato non deve più essere comunicato.</p>
Allargamento delle possibilità di optare	<p>– <i>Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dal campo dell'imposta</i>: il diritto di assoggettare volontariamente le prestazioni escluse dal capo dell'imposta viene esteso. Eccettuate le operazioni di assicurazione e talune operazioni finanziarie, è possibile tassare volontariamente tutte le prestazioni escluse dal campo dell'imposta. Per quanto concerne i beni immobiliari perdura una restrizione per i beni utilizzati a scopi privati (art. 22). Per i beni immobiliari utilizzati a scopi professionali, esiste la possibilità per ogni contratto. Negli altri settori bisogna tassare tutte le prestazioni. Inoltre, secondo la nuova legge l'opzione non deve più essere applicata per cinque anni ma solo per un anno.</p>
Metodo dei tassi del debito fiscale netto: più attrattivo	<p>– <i>Metodo dei tassi del debito fiscale netto</i>: il progetto di legge estende il campo d'applicazione del conteggio semplificato. Il limite in termine di cifre d'affari passa a 5 milioni di franchi all'anno, contro i 3 milioni di oggi e il limite dell'imposta netta esigibile è aumentato da 60'000 a 100'000 franchi. Il termine durante il quale il metodo dei tassi del debito fiscale deve essere applicato è ridotto a un periodo fiscale. Per contro, l'assoggettato che opta per il metodo effettivo può ritornare al metodo dei tassi del debito fiscale netto solo dopo almeno tre anni (art. 38).</p>
Nuova regolamentazione in materia di prescrizione	<p><i>Termine di prescrizione</i>: viene introdotta una nuova regolamentazione per il termine di prescrizione. Quest'ultima distingue una prescrizione del diritto di tassazione (diritto dell'Amministrazione di allestire un credito fiscale non ancora entrato in vigore) e una prescrizione del diritto di riscossione (diritto dell'Amministrazione di pretendere un credito fiscale entrato in vigore). Il termine di prescrizione del diritto di tassazione è adeguato nella misura in cui esso è solo di due anni dopo l'interruzione della prescrizione da parte dell'Amministrazione (in occasione di un controllo fiscale ad esempio – art. 42). Il diritto di tassazione si prescrive in tutti i casi per dieci anni a contare dalla nascita del credito fiscale (contro i quindici anni di oggi). L'autotassazione dell'assoggettato non può più essere modificata una volta scaduto il termine di prescrizione di tassazione. I previsti adeguamenti accelereranno le procedure e miglioreranno la sicurezza del diritto. Ciò riduce il rischio, per le imprese, di dover pagare retroattivamente delle imposte che non è più possibile riportare sui clienti.</p>
Nessuna modifica delle eccezioni e dei tassi d'imposizione	<p><i>Il catalogo delle prestazioni escluse dal campo dell'IVA</i> resta in generale immutato – art. 21, ex art. 18. Sono previste delle modifiche nella parte B. Le attuali disposizioni relative ai tassi d'imposizione rimangono pure invariate (art. 26); l'aliquota unica è proposta nella parte B.</p>
Adattamenti minimi dal lato dell'imposta sull'acquisizione	<p>3^a parte: l'imposta sulle acquisizioni</p> <p>L'imposta sulle acquisizioni è la nuova denominazione dell' „imposta sull'acquisizione di prestazioni di servizi forniti dalle imprese con sede all'estero“. Conformemente al principio del luogo del destinatario, non è il prestatario bensì il destinatario che viene assoggettato.</p>

Tutti gli assoggettati all'imposta sulle operazioni realizzate in Svizzera che sollecitano delle prestazioni di servizio presso imprese che hanno la loro sede all'estero devono pagare l'imposta sulle acquisizioni. Inoltre, chiunque fornisca tali prestazioni per un volume superiore a 10'000 franchi all'anno deve pure pagare l'imposta. Tutte le prestazioni per le quali un prestatario con sede in Svizzera avrebbe dovuto pagare l'IVA sono imponibili. Questa imposta tende a compensare le differenze in termini di competitività.

La regolamentazione dell'imposta sulle acquisizioni corrisponde per l'essenziale alle disposizioni in vigore. Ad eccezione della nuova nomenclatura giuridica, i cambiamenti proposti sono minimi.

Armonizzazione dell'imposta
sull'importazione con la nuova legge
sulle dogane

4ª parte: l'imposta sulle importazioni

L'imposta sulle importazioni sottopone all'IVA i beni importati, ivi compresi i servizi e i diritti. Spetta all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) effettuare il suo percepimento e non all'AFC. L'AFD è inoltre responsabile del pacchetto della revisione dell'IVA che concerne questa imposta.

Rispetto alla legge attuale i cambiamenti sono avantutto di ordine redazionale. I principi rimangono invariati. La prassi attuale è stata ripresa nella nuova legge e alcuni punti sono stati chiariti. Vi è tuttavia una novità: il termine di prescrizione del debito fiscale concernente l'imposta sulle importazioni deriva dalla legge sulle dogane (art. 55). Pertanto, esistono diversi termini di prescrizione. Il termine di prescrizione assoluto rimane a 15 anni per l'imposta sulle importazioni, mentre quello che si applica all'imposta sulle operazioni realizzate in Svizzera e all'imposta sulle acquisizioni è ridotto a 10 anni. Secondo il Consiglio federale, s'impongono altri adeguamenti a seguito dell'introduzione della nuova legge sulle dogane, in particolare nel settore dell'interesse moratorio e dell'interesse remuneratorio (art. 56 e 60).

Ulteriori correzioni senza conseguenze

5ª parte: Procedura per l'imposta sulle operazioni realizzate sul territorio svizzero e per l'imposta sulle acquisizioni

Alcune novità importanti vengono introdotte in materia di procedura per quanto concerne il *diritto di ottenere informazioni* – l'assoggettato che ne fa richiesta per iscritto riceve entro un termine ragionevole una risposta vincolante circa le conseguenze in materia di IVA di una situazione concreta descritta con precisione (art. 68) – nonché la possibilità (ma anche l'obbligo) di correggere le lacune di un rendiconto fino a 180 giorni dopo la fine del periodo fiscale (art. 71)⁴. Questa disposizione è importante, poiché dà la possibilità all'assoggettato di determinare in maniera corretta il debito fiscale nell'ambito della concordanza della cifra d'affari o del rendiconto annuale sulla base delle cifre contabili definitive, senza conseguenze penali. I rendiconti trimestrali o semestrali (con il metodo dei tassi del debito fiscale netto) sarebbero dunque provvisori in futuro. Se ciò dovesse rivelarsi necessario, essi potranno – e dovranno – essere ancora corretti fino a sei mesi dopo l'inizio del nuovo esercizio, senza che ciò abbia conseguenze penali. L'AFC accorda degli sgravi quando la persona assoggettata non è in grado di stabilire un conteggio corretto a causa di errori sistematici difficili da identificare.

Per completare la (nuova) disposizione relativa all'entrata in forza, le disposizioni relative al controllo fiscale, vivamente criticate in passato, vengono riviste. Conformemente al progetto di legge, il controllo fiscale deve essere concluso entro il termine di un anno. Esso termina con una notifica di valutazione (art. 78). Quest'ultima indica l'ammontare del debito fiscale per il periodo controllato. Se l'assoggettato accetta la notifica di valutazione senza riserve e paga l'imposta, il credito fiscale entra in forza, come abbiamo spiegato in precedenza, e non può più essere rimesso in discussione, nemmeno dall'amministrazione. Se-

⁴ La nuova legge distingue il periodo fiscale dal periodo contabile. Il periodo fiscale coincide con l'anno civile o l'esercizio (a scelta) e comprende quattro periodi di rendiconti trimestrali per il metodo di conteggio effettivo. Il debito fiscale si riferisce al periodo fiscale.

Revisione della legge sull'IVA: preoccupazioni importanti dell'economia

- Oggetto e nuovo principio dell'economicità per il contribuente (art. 1)
- Chiara definizione della prestazione (art. 3)
- Principio del luogo del destinatario come regola di base per il luogo della prestazione di servizio (art. 8)
- Soppressione della cifra d'affari minima per l'assoggettamento (art. 10)
- Revisione dell'imposizione dei gruppi e restrizione della responsabilità solidale (art. 13/15)
- Importi non facenti parte della controprestazione definiti come movimenti di fondi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA; nessuna riduzione della deduzione dell'imposta preventiva (art. 18 e 34)
- Nuova regolamentazione della rappresentanza (art. 20)
- Estensione del diritto d'opzione (art. 22)
- Diminuzione delle formalità (art. 28, ecc.)
- Deduzione dell'imposta preventiva illimitata nell'ambito delle attività imprenditoriali (art. 29)
- Soppressione delle prestazioni per utilizzo proprio nella costruzione (art. 32)
- Credito fiscale secondo il principio dell'aliquota saldo (art. 37)
- Estensione del campo d'applicazione del metodo dei tassi del debito fiscale netto (art. 38)
- Riduzione dei termini di prescrizione (art. 42)
- Regolamentazione esplicita dell'entrata in vigore del credito fiscale (art. 43)
- Pubblicazione delle nuove pratiche senza termine (art. 64)
- Principio tendente a trattare gli assoggettati con un'attenzione particolare (art. 64)
- Diritto di ottenere informazioni vincolanti (art. 68)
- Ulteriore correzione degli errori nei conteggi (art. 71)
- Controllo su richiesta (art. 78)
- Carattere definitivo dei controlli fiscali e limitazione della loro durata (art. 78)
- Libera valutazione delle prove (art. 81)
- Estensione delle possibilità di sgravi d'imposta (art. 91)
- Interessi moratori e remuneratori conformi al mercato (art. 107)
- Regolamentazione nella legge dell'organo consultivo in materia di IVA (art. 108)

condo il nuovo principio del saldo, la questione a sapere se un controllo ha interessato unicamente gli elementi portati al debito (imposta sulla cifra d'affari) o unicamente quelli portati al credito (imposta preventiva) non avrà più importanza in futuro. Il credito fiscale contenuto nella notifica di stima si rapporta sempre all'insieme del debito fiscale. Questo adeguamento rappresenta un sensibile miglioramento della sicurezza giuridica per l'assoggettato di cui rafforza la posizione rispetto all'Amministrazione in un settore chiave. Quando un controllo ha avuto luogo – esso potrà essere richiesto in futuro – l'assoggettato ha la certezza che il credito stabilito dall'AFC sotto forma della notifica di stima è definitivo e che il periodo fiscale controllato non può essere riaperto per la sua impresa. Se un assoggettato non è d'accordo con la notifica di stima, egli deve avviare una procedura amministrativa.

Nei seguenti settori sono previsti altri cambiamenti in materia di procedura:

- *Mezzi di prova*: la nuova legge introduce il principio della libera valutazione delle prove. Di conseguenza, le giustificazioni non devono dipendere dalla presentazione di taluni mezzi di prova. Conformemente al progetto di legge, sarà possibile in futuro stabilire una prova facendo appello a dei testimoni (art. 81);
- *Agevolazioni di pagamento*: se il pagamento dell'imposta nel termine impartito rischia di comportare delle conseguenze molto pesanti per l'assoggettato, l'AFC può prolungare il termine di pagamento od autorizzare un pagamento scaglionato (art. 89);
- *Prescrizione dell'esecuzione forzata*: indipendentemente dalla prescrizione del diritto di tassazione, il diritto per le autorità di esigere il pagamento dell'imposta si prescrive per cinque anni (art. 90);
- *Sgravi fiscali*: le possibilità di sgravi vengono estese. L'AFC può così concedere uno sgravio per un'imposta dovuta unicamente perché l'assoggettato non ha rispettato le prescrizioni formali (art. 91);
- *Restituzione dell'imposta*: l'assoggettato potrà chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta se l'imposta non è stata ancora definitivamente fissata (art. 93).

6ª parte: il diritto penale in materia fiscale

Nel progetto posto in consultazione, il diritto penale in materia fiscale era stato esteso. L'economia aveva criticato le nuove disposizioni penali, ritenendo che esse rischiavano di comportare una criminalizzazione generale degli assoggettati. L'amministrazione ne ha tenuto conto in occasione dell'elaborazione del messaggio.

Sorgono oggi degli interrogativi principalmente in relazione con la prevista revisione della regolamentazione in materia di sottrazione d'imposta. Nel progetto di legge la sottrazione d'imposta è descritta apertamente di modo che un gran numero di situazioni e di stati di fatto possono essere considerati come dipendenti dal diritto penale. La pena corrispondente è elevata. Le nuove disposizioni implicano un inasprimento del diritto rispetto alla legge in vigore.

Anche se è giustificato voler punire efficacemente le infrazioni alla legge sull'IVA, le disposizioni penali previste sono eccessive. Dovrebbe essere chiaramente esposto nel diritto penale in materia di IVA che, per un'imposta fondata sull'autotassazione, soltanto un errore grave commesso intenzionalmente può essere sottoposto al diritto penale. Anche una legge sull'IVA completamente riveduta e semplificata non permetterebbe affatto di evitare gli errori di assoggettati "normali" (commessi per negligenza). È chiaro che simili errori non devono dipendere dal diritto penale. Occorre evitare di assimilarli ad una sottrazione d'imposta.

7ª parte: le disposizioni finali

Le disposizioni finali regolano le competenze del Consiglio federale e del Dipartimento federale delle finanze per l'elaborazione delle disposizioni d'esecuzione. Il Dipartimento federale delle finanze è invitato a fissare dei tassi d'interesse moratori e remuneratori conformi a quelli praticati sul mercato e ad adattarli periodicamente (art. 107). L'economia chiede da tempo la fissazione di tassi d'interesse moratori conformi al mercato. Il tasso moratorio dell'IVA è al 5% da anni, un livello nettamente superiore al livello generale dei tassi. Inoltre, la nuova legge contiene le basi legali dell'organo consultivo in materia di IVA (art. 108). Questo organo composto dai rappresentanti dell'economia (ivi compresa economistesuisse), da fiscalisti, da esperti, da rappresentanti dei consumatori, dai Cantoni e dall'Amministrazione federale, discute gli adattamenti della legge sull'IVA, nonché le disposizioni d'esecuzione e pratiche stabilite su questa base.

Conseguenze

Parte A: sgravi importanti per tutti gli assoggettati

La prima parte del messaggio introduce degli sgravi importanti per tutti gli assoggettati. Nel messaggio, i risparmi annui delle imprese sono stimati al 10% sulla base di uno studio indipendente del 2007. Si tratta di una stima prudente. Dal momento che i costi di riscossione sono valutati a 1,5 miliardi di franchi, ciò rappresenterebbe un risparmio annuo di 150 milioni di franchi.

Misure in direzione di una tassazione mista

Conformemente alle esigenze del Consiglio federale, la riforma dell'IVA non deve suscitare perdite di introiti fiscali. Questo principio è rispettato. Le eventuali diminuzioni di entrate si rivelano minori se si considera il volume totale delle entrate generate, ossia 20 miliardi di franchi. Il trasferimento di alcune responsabilità degli assoggettati all'amministrazione è una notizia positiva. L'IVA resta un'imposta basata sull'autotassazione per la quale le imprese assumono tutti i compiti sino al versamento dell'imposta allo Stato, nonché i rischi e ciò senza essere indennizzati. Il fatto che talune misure (controllo su richiesta, entrata in vigore attraverso la notifica di stima) sfocino in una tassazione mista in materia di IVA è positivo.

La parte A non risolve i problemi legati alle distorsioni della concorrenza e all'incidenza delle eccezioni e della molteplicità delle aliquote d'imposizione sulla presa di decisione nell'ambito delle imprese. Queste questioni sono trattate nella parte B, che porta più avanti la riforma dell'IVA.

Parte B: Revisione totale della legge sull'IVA allo scopo di promuovere l'economia e la crescita

„Il Consiglio federale ritiene che soltanto una riforma in profondità della legge sull'IVA possa apportare le semplificazioni e gli alleggerimenti necessari a lungo termine, riforma che, per essere efficace, dovrebbe prevedere la soppressione delle eccezioni e l'istituzione di un'aliquota d'imposizione uniforme“.

(Messaggio sull'IVA, p. 25) (Traduzione dal testo francese ufficiale – la versione in lingua italiana non è ancora disponibile)

Catalogo delle eccezioni

La parte B del messaggio, che tende a promuovere l'economia e la crescita, propone di sostituire le tre aliquote attuali (aliquota normale 7,6%, aliquota del settore della ristorazione 3,6%, aliquota ridotta 2,4%) con un'aliquota unica e di sopprimere la maggior parte delle eccezioni. L'aliquota unica sarebbe del 6,0% e genererebbe un volume di entrate identico al volume attuale. Un supplemento di 0,1 punti sarebbe aggiunto all'aliquota unica per ragioni di politica sociale (correttivo sociale).

La parte B corrisponde in gran parte al modulo "aliquota unica" del progetto posto in consultazione. Le differenze concernono il catalogo, le eccezioni, l'idea del correttivo sociale e il finanziamento dell'ulteriore sgravio dell'imposta preventiva⁵.

Le eccezioni

La parte B propone di sopprimere la maggior parte delle eccezioni attuali (art. 18 della legge sull'IVA attuale). Un gran numero delle prestazioni odierne escluse dal campo dell'imposta diventerebbero imponibili, ciò che darebbe diritto alla deduzione dell'imposta preventiva. Ciò vale principalmente per le prestazioni fornite nei settori della salute, del sociale, della formazione e della ricerca, della cultura e dello sport, nonché dei servizi riservati della Posta, sapendo che numerose prestazioni in tutti questi settori sono già assoggettate all'IVA. Le differenze di trattamento generano problemi di delimitazione e distorsioni della concorrenza. Le decisioni delle imprese sono influenzate dal fatto che non è possibile dedurre l'imposta preventiva per gli importi esclusi dal campo dell'imposta. La tassa occulta ne è una conseguenza notoria. Quest'ultima costituisce probabilmente la lacuna principale nella sistematica dell'IVA. Essa pesa sulle imprese invece di colpire il consumo. Le imprese che forniscono delle prestazioni escluse dal campo dell'imposta non possono dedurre l'imposta preventiva, di modo che l'IVA pagata sulle prestazioni che esse hanno acquisito non può essere loro restituita. Tenuto conto della dimensione del catalogo delle eccezioni, la tassa occulta raggiunge una cifra importante: essa rappresenta un terzo delle entrate generate dall'IVA, ossia tra 6 e 7 miliardi all'anno. Tuttavia, alcune prestazioni sono realmente esonerate, è principalmente il caso delle esportazioni. Per queste ultime, l'imposta preventiva è dedotta nella sua totalità conformemente allo spirito del sistema (l'IVA è percepita sul consumo in Svizzera).

Persistono falsi oneri

Secondo la parte B il prelievo dell'IVA non pone problemi nei nuovi settori imponibili. La situazione è diversa per quanto concerne le prestazioni per le quali è difficile determinare in modo corretto il sistema imponibile o quando l'assimilazione della prestazione ad un atto di consumo è rimessa in discussione. I crediti, ad esempio, rappresentano quest'ultimo caso figurativo. Per questo motivo le prestazioni nei settori della formazione e delle assicurazioni devono rimanere esclusi dal campo dell'imposta, come è il caso quasi ovunque nel mondo. Si costata tuttavia che vengono profusi sforzi a livello internazionale per sviluppare dei modelli d'imposizione praticabili, essenzialmente nel settore delle assicurazioni non-vita. Come è il caso per le *prestazioni fornite nell'esercizio della potenza pubblica*, le *operazioni immobiliari*, nella misura in cui esse concernono privati (locazione e vendita) e le prestazioni nel *settore agricolo* devono pure rimanere escluse dal campo dell'imposta – il messaggio non prevede il diritto di optare per le operazioni immobiliari; la loro imposizione andrebbe contro le considerazioni in materia d'efficacia del prelievo dell'imposta.

⁵ Il progetto propone anche l'aumento del limite della cifra d'affari a 300'000 franchi per le associazioni gestite per beneficenza, le società semplici (comitati d'organizzazione per feste, ad esempio) e le istituzioni di utilità pubblica. Questa misura alleggerirebbe gli oneri amministrativi delle associazioni (esse non possono essere costrette a tenere una contabilità). Nel caso delle istituzioni di utilità pubblica, la priorità è di ridurre l'onere fiscale che grava sulle attività che sono nell'interesse della collettività.

Giochi d'azzardo e casse di compensazione	<p>I giochi d'azzardo e le casse di compensazione private sono altri due settori che devono pure restare esclusi dal campo dell'imposta. Per quanto concerne i <i>giochi d'azzardo</i>, lo Stato preleva già l'imposta sulle case da gioco e la determinazione di una tariffa fiscale sarebbe problematica. Per quanto concerne le <i>prestazioni delle casse di compensazione private</i>, si tratta essenzialmente di operazioni assicurative e, nel caso delle prestazioni tra casse di compensazione, di operazioni assicurative preliminari.</p>
Correttivo sociale ingiustificato	<p>Aliquota unica e correttivo sociale</p> <p>Il progetto posto in consultazione proponeva già il percepimento di una percentuale supplementare per compensare i trasferimenti di oneri provocati dall'introduzione dell'aliquota unica e la restituzione delle entrate corrispondenti alle economie domestiche con redditi modesti attraverso le riduzioni di premio per l'assicurazione malattia. Il supplemento di 0,1 punti doveva essere prelevato per otto anni al massimo. Tenuto conto degli impulsi favorevoli che la riforma conferisce all'economia è stato in seguito ammesso che la riscossione di questo supplemento era inutile.</p>
Trascurati gli effetti sulla crescita	<p>Sebbene due studi indipendenti abbiano in seguito confermato gli effetti positivi della riforma sulla crescita – ivi compresi gli effetti positivi sull'insieme delle economie domestiche attive, anche quelle con redditi modesti – e che i trasferimenti di oneri legati al tasso unico si rivelino minimi nel complesso, il Consiglio federale ha mantenuto il correttivo nella versione finale e propone la sua introduzione a titolo permanente. Sotto la sua attuale forma il progetto rappresenta chiaramente un aumento di imposta (dell'ordine di 380 milioni di franchi nel 2012). Inoltre esso reca pregiudizio al principio di neutralità delle entrate adottato per la riforma.</p>
L'economia si oppone ad un aumento d'imposta non compensato di 380 milioni di franchi	<p>economiesuisse aveva respinto il progetto durante la procedura di consultazione evocando tra l'altro la debolezza dei trasferimenti di oneri nonché gli aspetti amministrativi legati al prelievo del correttivo e alla sua redistribuzione. I rapporti presentati nel frattempo comprovano gli effetti positivi della riforma sulla crescita e danno ragione alla nostra associazione.</p>
Finanziamento dello sgravio ulteriore dell'imposta preventiva	<p>Sgravio dell'imposta preventiva (finanziamento)</p> <p>La questione del finanziamento dell'ulteriore sgravio dell'imposta preventiva ha pure sollevato degli interrogativi durante la procedura di consultazione. I settori nei quali le prestazioni diventerebbero imponibili con l'introduzione dell'aliquota unica potrebbero chiedere la deduzione dell'imposta preventiva pagata in ragione del valore residuo delle prestazioni preventive sollecitate o degli investimenti realizzati. L'ammontare delle imposte preventive suscettibili di essere toccate da tale sgravio è stimato in 1,7 miliardi di franchi al massimo. Ci si può chiedere come possano essere finanziate queste spese.</p>
No al percepimento di una percentuale supplementare	<p>Il percepimento provvisorio di 0,1 punti supplementari è stato proposto nell'ambito della procedura di consultazione. Viste le critiche suscitate, l'idea è stata abbandonata. Le critiche concernevano il costo amministrativo della misura per l'economia (cambiamento del tasso d'imposizione) e il fatto che bisogna stare attenti a trasferire ancora una volta i costi dell'ulteriore sgravio dell'imposta preventiva alle imprese o ai consumatori, poiché essi hanno già sopportato il fardello dell'imposta preventiva che in precedenza non era rimborsata.</p>
Finanziamento integrale attraverso la Confederazione	<p>Conformemente al nuovo progetto la Confederazione prenderà a carico i costi dell'ulteriore sgravio dell'imposta preventiva, ma le modalità esatte non sono ancora state definite. Essi potrebbero essere finanziati tramite il budget straordinario, a condizione di rispettare le misure complementari al freno all'indebitamento.</p>

Un obiettivo prioritario della riforma dell'IVA è di alleggerire il fardello delle imprese. Più la messa in vigore dell'IVA è conseguente a livello della legge – nello spirito di un'imposta generale sul consumo – più gli sgravi saranno importanti. La riforma produce dei guadagni d'efficienza di cui l'economia approfitta in generale, e senza perdite di entrate.

Tabella 1:
Impatto sui costi amministrativi delle imprese assoggettate

Risparmi di costi	Parte A „legge sull'IVA“	Parte B „Aliquota unica“ (incl. Parte A)
Per un'impresa già assoggettata che applica il metodo di conteggio effettivo	10%	28%
Per un'impresa già assoggettata che applica il metodo dei tassi del debito fiscale netto	16%	32%
Risparmi per l'insieme delle imprese assoggettate	11%	22%

Fonte: DFF, messaggio IVA

Aliquota unica: conseguenze molto positive per la crescita, i redditi e il consumo

Conseguenze

Le conseguenze dell'aliquota unica sono state discusse in maniera esaustiva durante la procedura di consultazione organizzata nel 2007⁶. La Confederazione ha in seguito pubblicato dei rapporti complementari sui vari settori esclusi dal campo dell'imposta, i cui risultati sono presentati nel messaggio. Le due perizie macroeconomiche relative all'impatto della riforma sulla crescita – gli studi Bodmer ed ecoplan – sono pure menzionati nel messaggio.

Le conseguenze dell'aliquota unica sono chiaramente positive. Rispetto ad una riforma puramente tecnica, l'introduzione dell'aliquota unica permette di aumentare gli sgravi per numerose imprese per oltre 400 milioni di franchi all'anno in totale. L'aliquota unica dà un impulso all'economia in generale, che va a favore anche delle famiglie. La soppressione della tassa occulta sulle prestazioni preventive e gli investimenti, nonché l'applicazione di un tasso d'imposizione inferiore ai beni d'equipaggiamento promuove l'investimento e il lavoro. L'impulso economico a lungo termine potrebbe raggiungere sino allo 0,8 % del PIL. Gli effetti positivi dell'aliquota unica per le famiglie sono quasi cinque volte superiori agli oneri supplementari subiti a breve termine. A lungo termine la riforma induce un aumento del reddito da 100 a 700 franchi all'anno per famiglia. Un tasso uniforme il più basso possibile è pure nell'interesse della piazza economica svizzera. In termini di consumo, l'aliquota unica – sempre associata alla soppressione del maggior numero possibile di eccezioni – migliora la trasparenza ed elimina le distorsioni inerenti al sistema fiscale. Indipendentemente dal loro carattere arbitrario (imposta sull'entrata nelle piscine coperte e i biglietti dei treni regionali, ma non sulle spese d'iscrizione ad un triathlon ad esempio), i privilegi fiscali non hanno alcun senso soprattutto dal punto di vista della politica di redistribuzione. L'imposizione parziale e la non-imposizione di talune prestazioni si traducono nella sovraimposizione di tutte le altre prestazioni. Un tasso unico senza distorsioni sarebbe molto più basso del tasso normale attuale del 7,6 %. Siccome le abitudini di consumo si uniformano, tutte le famiglie pagano per i privilegi fiscali. Le persone con redditi elevati approfittano due volte di più dei tassi d'imposizione ridotti, in particolare perché consumano di più.

Inizio delle delibere parlamentari nell'agosto 2008

Seguito della procedura e valutazione del messaggio

Le modifiche presentate nel messaggio costituiscono delle proposte sulle quali il Parlamento deve ancora pronunciarsi. Le delibere inizieranno alla fine di agosto in Consiglio nazionale. I dibattiti preliminari si svolgeranno in seno alla Commissione dell'economia e dei tributi (CET). Si ignora la loro durata e il loro svolgimento preciso. Spetterà alla CET-N prendere una decisione relativa al loro svolgimento.

⁶ Cf. *economiesuisse*, „IVA: per una riforma in profondità e un'aliquota unica bassa“, dossier politica, 15/2007 (23 luglio 2007).

http://www.economiesuisse.ch/web/it/PDF%20Download%20Files/Doss_15_07_IVA.pdf

Un progetto ben studiato


Per quanto concerne il progetto occorre constatare che esso è il frutto di un processo in varie tappe suddiviso su diversi anni. Basato sull'attuale legge sull'IVA, esso raggruppa elementi di origine diversa. Da una parte, esso riflette le discussioni di principio, come quelle che hanno avuto luogo in relazione con il rapporto "10 anni di IVA" del Consiglio federale e la consultazione preliminare degli ambienti economici, dei fiscalisti e degli esperti (2005), poi nell'ambito del gruppo di lavoro Spori, l'esperto incaricato della riforma dell'IVA (2006). Dall'altra parte, il progetto tiene conto dell'evoluzione della pratica, in particolare delle varie modifiche intervenute tra il 2005 e il 2007 e della modifica dell'ordinanza del 2006 in relazione all'articolo sul pragmatismo (nessun conteggio complementare in caso di vizi di forma). Il dibattito relativo al progetto posto in consultazione l'anno scorso ha pure permesso di perfezionare altri punti.

Rapida adozione della riforma tecnica – un tasso unico facile da calcolare

Il messaggio presentato oggi è stato a lungo oggetto di riflessione. Di conseguenza, le delibere del Parlamento sulla parte tecnica del progetto, la prima, dovrebbero poter avanzare ad un buon ritmo. L'economia spera in una rapida adozione almeno di questa parte del messaggio. Per quanto concerne la parte B l'economia ritiene che sul piano materiale le difficoltà sono meno importanti di quanto non sembri oggi. Nel confronto con altri progetti di riforma fiscale (radicali), come quelli prevedibili dal lato delle imposte dirette, un'IVA semplice e conseguente rappresenta una sfida minore, che si iscrive in un ambito ristretto (essa concerne soprattutto la Confederazione). La Svizzera sarebbe ben ispirata ad affrontare la sfida per dimostrare la sua capacità di riforma. Altri paesi come la Nuova Zelanda hanno aperto la strada. Le conseguenze per la Svizzera di un'IVA semplice e moderna sarebbero definitivamente positive.

Quando il tasso ridotto fa diminuire di un franco l'onere fiscale assunto dal quinto delle economie domestiche dai redditi più bassi, esso sgrava di un po' più di due franchi l'onere fiscale del quinto delle economie domestiche dai redditi più elevati (20 o 40 franchi in meno per mese per famiglia).


Grafico 1: Onere fiscale delle economie domestiche a titolo dell'IVA sui prodotti alimentari e le bevande non alcoliche (statu quo e tasso normale)



Fonte: DFF, messaggio sull'IVA, pag. 157

A breve termine, il modulo „aliquota unica„ comporta un aumento minimo dell'onere fiscale per le economie domestiche. A lungo termine, per contro, esso permette di aumentare il reddito in maniera significativa. L'effetto positivo a lungo termine è di quasi cinque volte superiore all'effetto negativo a breve termine.

Grafico 2: Confronto dell'onere fiscale supplementare delle economie domestiche legato all'aumento dei redditi disponibili reali a lungo termine



Fonte: AFC

Informazioni:
frank.marty@economiesuisse.ch